



Comune di Bagno a Ripoli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

ANNI 2014-2016

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Indice generale

PARTE PRIMA: Premesse.....	6
Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ.....	6
Articolo 2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	6
Articolo 3. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE E DI ILLEGALITÀ.....	7
Articolo 4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	7
Articolo 5. PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO.....	8
PARTE SECONDA: Mappatura e gestione del rischio.....	8
Articolo 6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....	9
Articolo 7. MECCANISMI DI FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI.....	9
Articolo 8. MECCANISMI DI CONTROLLO DELLE DECISIONI.....	9
Articolo 9. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI.....	10
Articolo 10. MISURE DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ.....	10
Articolo 11. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI.....	11
Articolo 12. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA LEGALITÀ. CODICE DI COMPORAMENTO.....	12
Articolo 13. FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	12
Articolo 14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA O RIFERISCE CONDOTTE ILLECITE.....	12
Articolo 15. ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E COMUNICAZIONE.....	13
Articolo 16. SANZIONI.....	13
PARTE TERZA. Trasparenza ed accesso.....	13
Articolo 17. LA TRASPARENZA.....	13
Articolo 18. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	14
Articolo 19. L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE.....	14
Articolo 20. L'ACCESSO CIVICO.....	14
Articolo 21. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI.....	15
Articolo 22. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI DIRIGENTI / TITOLARI DI P.O.....	15
Articolo 23. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO	15
Articolo 24. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI.....	16
Articolo 25. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI.....	16
Articolo 26. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.....	16
Articolo 27. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE.....	17
PARTE QUARTA. Norme transitorie e finali.....	17
Articolo 28. ADEGUAMENTI DEL PIANO. COORDINAMENTO.....	17
Articolo 29. ENTRATA IN VIGORE.....	17

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

PARTE PRIMA: Premesse

1. Con il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità il Comune di Bagno a Ripoli intende dare attuazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", dalla Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dalle Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale approvate con D.P.C.M. del 16.1.2013, dalle indicazioni Anci in materia di anticorruzione, dall'Intesa del 24.7.2013 tra Regioni, Comuni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della suddetta Legge n. 190/2012, e dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ed approvato da CIVIT-A.N.A.C.

2. Il presente documento potrà essere soggetto a future integrazioni, sia di tipo operativo, concernenti il modello utilizzato per la predisposizione del piano anticorruzione valido per gli Enti Locali, sia di tipo generale e astratto con riferimento alla normativa emanata su materie strettamente connesse, quali le norme di legge sulla trasparenza degli atti, il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, le nuove norme sul conflitto di interessi dei funzionari pubblici, e loro eventuali modifiche e/ integrazioni.

Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Piano individua le misure organizzativo-funzionali volte a prevenire la corruzione e l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Bagno a Ripoli.

2. Il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Articolo 2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- a) amministratori;
- b) dipendenti;

c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90.

2. Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Articolo 3. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE E DI ILLEGALITÀ

1. Per "**corruzione**" si intende il caso di abuso da parte del dipendente del potere a lui affidato al fine di ottenere indebiti vantaggi privati. Sono ricomprese le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni o dei compiti attribuiti, che possono rivestire carattere amministrativo, tecnico o di altro genere e riguardare ogni dipendente quale che sia la qualifica ricoperta.

2. Per "**illegalità**" si intende l'uso deviato o distorto dei doveri funzionali e la strumentalizzazione della potestà pubblica. L'illegalità può, infatti, concretizzarsi oltre che nell'utilizzo di risorse pubbliche per perseguire un interesse privato, anche nel perseguire illegittimamente un fine proprio del Comune, a detrimento dell'interesse generale e della legalità.

Articolo 4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Bagno a Ripoli, e giusto atto di nomina del Consiglio comunale e disposizione sindacale, è stato individuato nel Segretario Generale dell'Ente.

2. Al Responsabile competono le seguenti attività/funzioni:

a) elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti, da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 5;

b) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

c) verificare, d'intesa con i Dirigenti, l'attuazione del Piano di rotazione degli incarichi di cui al successivo art. 11 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

d) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;

e) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta;

f) trasmettere la relazione all'organo di indirizzo politico, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.

3. Il Responsabile per la trasparenza è stato altresì individuato e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

4. Il Responsabile, per l'attuazione dei compiti di spettanza, si avvale del supporto dei Dirigenti oltre che di eventuale altro personale, al quale può attribuire responsabilità

procedimentali, individuate su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.

5. Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al fine di garantire che il Piano comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee-guida contenute nel Piano nazionale.

6. Il Responsabile individua ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione/aggiornamento del presente Piano, per ciascun ambito amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle macro-strutture organizzative in cui è articolato l'Ente o con i responsabili dei vari settori/servizi. I referenti, direttamente o tramite loro incaricato, curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel Piano anticorruzione dell'ente, e sono responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Articolo 5. PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

2. Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione o suoi aggiornamenti, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.

3. La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.

4. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

PARTE SECONDA: Mappatura e gestione del rischio

1. Sulla base delle elaborazioni formulate di concerto con le strutture comunali è stata elaborata una mappatura generale dei rischi riguardante le varie materie di competenza dell'ente (rischio da 1 a 4) secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Piano. Negli articoli seguenti si indicano le aree a maggiore rischio di corruzione e si individuano, in via generale, per il triennio 2014-2016, oltre alle specifiche misure indicate

nelle allegate schede che hanno preso in esame alcune procedure da monitorare scelte per la loro rilevanza (allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, le attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance.

Articolo 6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

1. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggiore rischio di corruzione, quelle che implicano:

- a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati;
- b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari;
- c) le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze;
- d) l'affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità.

2. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti/Titolari di P.O., il piano individua i settori amministrativi maggiormente a rischio, così come indicati nelle allegate schede (allegato 2), recanti, per ciascuno di essi:

- a) i singoli procedimenti e attività a rischio;
- b) il livello di valutazione del rischio;
- c) le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare.

Articolo 7. MECCANISMI DI FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

1. Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile competente, una *check-list* delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'*iter* amministrativo.

2. Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedurali di cui alla predetta *check-list*.

Articolo 8. MECCANISMI DI CONTROLLO DELLE DECISIONI

1. Fatti salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i referenti individuati ai sensi del precedente art. 4, comma 6, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a quest'ultimo, mediante un report, per le attività a rischio afferenti la struttura organizzativa di competenza, con indicazione dei seguenti dati:

- numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali di cui al precedente articolo;
- numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;

– segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report da parte dei referenti, pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del monitoraggio effettuato.

3. Con cadenza semestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo art. 10, comma 2, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Dirigenti/Titolari di P.O./dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Articolo 9. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

1. Ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Articolo 10. MISURE DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti/Titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al Sindaco.

2. A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Bagno a Ripoli è sottoposto, con cadenza annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per

gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e degli art. 5 e 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici":

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo triennio precisando:

- se in prima persona o suoi parenti od affini entro il secondo grado, il coniuge, il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività, decisioni e prerogative inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate per le quali cura l'istruttoria;

b) la partecipazione ad associazioni o organizzazioni o ad altre forme similari i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento della attività di ufficio, con esclusione della adesione a partiti politici o a sindacati.

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Dirigente/Titolare di P.O. dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012.

I questionari compilati dai Dirigenti/Titolari di P.O. sono trasmessi al Responsabile della Prevenzione ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.

3. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato pubblico privato.

Articolo 11. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi del comma 5 lett. b) nonché del comma 10 lett. b) art. 1 della legge n. 190/2012 il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica.

2. Tale principio generale deve essere temperato dalla considerazione delle oggettive difficoltà di rotazione in enti di dimensioni medio-piccole, specie per figure professionali specializzate. Si indica comunque l'obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia

incorso in sanzioni disciplinari per violazioni al Codice di comportamento. Si indica inoltre l'opportunità, compatibilmente con la fattibilità tecnico e/o operativa, di ruotare il personale addetto alle attività di cui all'art. 6 almeno ogni 5 anni.

3. I sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

Articolo 12. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA LEGALITÀ. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012, come contenuto nel D.P.R. n. 62/2013, e nel "Codice di comportamento dei dipendenti – integrativo di ente - approvato con deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 13. FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'art. 6, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno i Dirigenti propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.

3. Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Dirigenti/Titolari di P.O., redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione dell'Ente, e ne dà comunicazione ai diretti interessati.

4. In sede di prima attuazione gli adempimenti di cui ai precedenti commi dovranno effettuarsi rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla definitiva approvazione del presente piano.

5. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce, sentiti i Dirigenti, le linee generali della formazione da svolgersi nell'anno successivo per il personale del Comune di Bagno a Ripoli, e le comunica all'Ufficio preposto alla gestione della formazione dei dipendenti, per l'inserimento nel programma annuale.

Articolo 14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA O RIFERISCE CONDOTTE ILLECITE

1 Ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può

essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i..

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigilerà affinché le misure di cui al comma 51 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 siano effettive, predisponendo le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.

Articolo 15. ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E COMUNICAZIONE

1. Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 6 devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione.

2. Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica ordinaria o certificata.

Articolo 16. SANZIONI

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

3. La violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

PARTE TERZA. Trasparenza ed accesso

1. Il Programma triennale della trasparenza e integrità è oggetto di specifica ed autonoma definizione e non costituisce una sezione del presente piano, così come consentito ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013.

2. Si individuano nei successivi articoli, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, le singole attività che costituiscono al tempo stesso misure di prevenzione della corruzione, finalizzate all'attuazione effettiva del principio di trasparenza.

Articolo 17. LA TRASPARENZA

1. La trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità di prevenzione della corruzione.

Articolo 18. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
2. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.
3. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati.
4. La pubblicazione dei dati, come dettagliato nell'Allegato alle Linee Guida ANCI citate in premessa, costituisce un obbligo funzionale alla garanzia della trasparenza come livello essenziale delle prestazioni, e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati rientra tra i compiti propri dell'Organismo comunale indipendente di valutazione.

Articolo 19. L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.
2. Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.
3. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria costituiscono dati di tipo aperto ex art. 68, D.Lgs n. 82/2005 e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, oltre all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Articolo 20. L'ACCESSO CIVICO

1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista come obbligatoria dalla normativa vigente.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligato alla pubblicazione ai sensi del comma 1, art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
4. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2010, così come modificato dal D.Lgs. n.33/2013.
5. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 21. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

1. Il Comune, in qualità di stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è in ogni caso tenuto a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto e secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 32 della legge n. 190/2012: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre; l'importo di aggiudicazione; l'aggiudicatario; l'eventuale base d'asta; la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente; il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate; le eventuali modifiche contrattuali; le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.

2. Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199 e 200 D.P.R. 207/2010). Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la delibera a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

3. I bilanci, i conti consuntivi e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini sono pubblicati nel sito Web istituzionale ai sensi del comma 15 dell'art. 1 della L.190/2012.

Articolo 22. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI DIRIGENTI / TITOLARI DI P.O.

1. Per quanto attiene invece alla restante attività dell'Ente, è obbligatoria la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti/titolari P.O. secondo le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

Articolo 23. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati: l'atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi presso enti pubblici e privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge, dei parenti sino al secondo grado con il loro consenso,

le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, fatte salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Articolo 24. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento dell'attività professionale, i compensi.

2. Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto.

4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico dei soggetti.

Articolo 25. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI

1. Rispetto agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall'Ente, nonché delle società di diritto privato partecipate devono essere pubblicati i dati relativi: alla ragione sociale; alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata dell'impegno; all'onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo; al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; agli incarichi di amministratore dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo trattamento economico complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è costituita dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati di somme a qualsivoglia titolo.

Articolo 26. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il Comune è tenuto a pubblicare, ai sensi e per gli effetti degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013 sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di importo superiore ai mille euro, recanti le seguenti informazioni:

- soggetto beneficiario;

- importo del vantaggio economico corrisposto;
- norma o titolo a base dell'attribuzione;
- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto interessato.

2. Qualora il beneficiario della sovvenzione, del contributo o del sussidio sia una persona fisica e la ragione dell'attribuzione trovi fondamento nello stato di salute ovvero nella condizione di disagio economico sociale dell'interessato, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi (nome e cognome) del beneficiario, e le informazioni in possesso della P.A. devono essere pubblicate nel rispetto delle apposite cautele.

3. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione annuale sul sito web dell'Ente dell'Albo dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 118/2000, nel rispetto per i soggetti di cui al comma 2 delle cautele prescritte relativamente ai dati identificativi.

Articolo 27. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.

2. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.

3. Scaduti i termini di pubblicazione sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

PARTE QUARTA. Norme transitorie e finali

Articolo 28. ADEGUAMENTI DEL PIANO. COORDINAMENTO

1. Il presente Piano è adeguato alle indicazioni fornite in sede di Conferenza unificata in data 24.7.2013, a seguito della definizione delle Intese di cui all'art. 1, c. 60 della L. 190/2012.

2. Considerato che la trasparenza è ritenuta misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, l'ente è tenuto ad assicurare il coordinamento tra le attività svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza (in quanto figure non coincidenti), nonché tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.).

3. Fermi restando i compiti e responsabilità assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione, lo stesso opera anche avvalendosi, se necessario, di unità di personale a supporto delle attività inerenti i contenuti del presente Piano.

Articolo 29. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di

approvazione da parte della Giunta municipale.

2. L'adozione del Piano è comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31.1.2014 mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito, o secondo modalità che saranno indicate e pubblicizzate dalla Regione di riferimento. La comunicazione del P.T.P.C. alla Regione si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.